



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE BASILICATA

Potenza, 06 gennaio 2022

Direzione, Redazione ed Amministrazione - Via V. Verrastro, 4 - 85100 Potenza
Registrazione al Tribunale di Potenza n. 6 del 7 dicembre 1971
Direttore responsabile – Gianmario Mariniello
Tel. Direzione 0971-668142 - Redazione 0971 668013 / 669185 / 668595
E-mail: bur@regione.basilicata.it - bur@cert.regione.basilicata.it

Il Bollettino Ufficiale digitale della Regione Basilicata si pubblica in Potenza di norma nei giorni 1 e 16 di ogni mese e si compone di due parti:

- a) nella Prima sono pubblicate le leggi ed i regolamenti della Regione, le sentenze della Corte Costituzionale sulle leggi regionali, l'atto di proclamazione dell'esito del referendum di cui all'art. 18, comma 5 della Legge Statutaria regionale, gli accordi di cui all'art. 63, comma 3 della Legge Statutaria regionale, i bilanci e i rendiconti di cui all'art. 74, comma 2 della Legge Statutaria regionale, nonché, - in forma integrale o per estratto, secondo quanto riportato nei singoli atti - i piani e i programmi della Regione, i decreti del Presidente della Giunta Regionale, le deliberazioni della Giunta Regionale, le disposizioni, le determinazioni dirigenziali, nonché i Decreti del Presidente del Consiglio Regionale, le deliberazioni dell'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e gli altri atti del Consiglio Regionale.
- b) nella Parte Seconda, gli annunci, gli avvisi, gli altri atti o provvedimenti previsti dalla normativa vigente.
-

Dal 4 Aprile 2017 la consultazione del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (B.U.R.B.) digitale è libera e gratuita per tutti gli utenti.

Sono esenti dal pagamento le inserzioni di avvisi ed atti che si pubblicano nell'interesse esclusivo dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, degli Enti strumentali regionali, delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) e delle Società ed Agenzie che operano per conto dello Stato, fatta eccezione per la pubblicazione relativa a procedimenti concorsuali dei pubblici appalti.

Il costo per la pubblicazione degli atti degli enti locali, enti strumentali regionali e delle AA.SS.LL., relativamente ai procedimenti concorsuali di pubblici appalti, nonché dei soggetti privati, è determinato secondo la seguente tariffa: € 2,00 per ogni rigo o frazione di esso per il testo;

di stabilire che l'importo per la inserzione di tabelle, grafici, prospetti, mappe ecc.. richiesta dai soggetti privati, è determinato secondo la seguente tariffa: € 50,00 per ogni pagina o frazione di essa.

L'importo per la inserzione delle derivazioni d'acqua è determinato in € 46,00, così come avviene attualmente;

Nel caso di richiesta di pubblicazione di atti soggetti all'imposta di bollo, che la stessa deve essere assolta da parte dei cittadini e delle imprese nei modi di legge direttamente con l'Agenzia delle Entrate utilizzando il servizio @e.bollo (di prossima attivazione).

I citati prezzi sono soggetti a revisione, con le stesse forme, quando se ne ravvisa la necessità;

Le somme dovute alla Regione Basilicata devono essere versate sul conto corrente postale n. 12119855 intestato a Regione Basilicata - Bollettino Ufficiale - Via V. Verrastro, 4 - 85100 Potenza.

Le attestazioni dei versamenti relativi all'inserzione nonché all'imposta di bollo se dovuta, devono essere inviate con la specifica della causale contestualmente al testo da pubblicare all'indirizzo di posta certificata: bur@cert.regione.basilicata.it, oppure all'indirizzo mail: bur@regione.basilicata.it. Gli atti dichiarati esenti ai fini dell'imposta di bollo devono indicare nella causale la norma che ne dispone l'esenzione. I testi vanno inoltrati almeno quattro giorni prima delle relative date di pubblicazione.

Speciale

Sommario:

DECRETI DEL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

Decreto 03 dicembre 2021, n.245

Articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 164/2020 s.m.i.: incarico di consigliere del Presidente della Giunta regionale in materia di programmazione strategica ed economica..... pag.1

Decreto 10 dicembre 2021, n.246

III Edizione del Festival del Cinema di Potenza dal titolo "Visioni Verticali"..... pag.6

Decreto 23 dicembre 2021, n.251

Iniziativa Giornate FAI: Giornate FAI di Primavera, Giornate FAI d'Autunno, Giornate FAI per le scuole..... pag.9

Decreto 23 dicembre 2021, n.252

Art. 6 legge regionale 7 gennaio 1998, n. 2 e s.m.i. Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Parco archeologico, storico naturale delle chiese rupestri del Materano. Sostituzione e nomina componente in rappresentanza del Comune di Montescaglioso..... pag.12

Decreto 04 gennaio 2022, n.1

DPGR nr. 43 del 6 marzo 2020. Istituzione dell'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.) per la gestione dell'emergenza epidemica da Covid-19 - Integrazioni e modifiche..... pag.16

ORDINANZE DEL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

Ordinanza 05 gennaio 2022, n.1

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica..... pag.20

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

Deliberazione 30 dicembre 2021, n.1092

Decreto Legge n. 41/2021, articolo 2, comma 2, lettera b), e in conformità all'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 8 luglio 2021, e dell'art. 3 del Decreto Interministeriale del Ministero del Turismo e Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 1313 del 28 luglio 2021. Approvazione criteri e le modalità per l'erogazione di contributi a favore di maestri di sci e delle scuole di sci operanti in Regione Basilicata colpiti dalla crisi da COVID-19, a causa della mancata apertura al pubblico dei comprensori sciistici nella stagione

REGIONE BASILICATA

Decreto 03 dicembre 2021, n.245

Articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 164/2020 s.m.i.: incarico di consigliere del Presidente della Giunta regionale in materia di programmazione strategica ed economica.

Decreto



REGIONE BASILICATA

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

Gabinetto del Presidente
10BA

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 202100245

DEL 3/12/2021

OGGETTO

Articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 164/2020 s.m.i.: incarico di consigliere del Presidente della Giunta regionale in materia di programmazione strategica ed economica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e in particolare gli articoli 4, 14 e 27 che dispongono in merito all’attività di indirizzo politico-amministrativo attribuita all’organo di direzione politica, nel quadro della distinzione tra politica e amministrazione, prevedendo criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali;

CONSIDERATO che l’articolo 14, comma 2, del suddetto decreto legislativo prevede che, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo che gli sono proprie, l’organo di direzione politica si avvale di Uffici di diretta collaborazione, dotati di esclusive competenze di supporto al predetto organo e di raccordo con l’amministrazione;

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, e in particolare la lett. a) e la lett. i) dell’articolo 48, comma 1, in base alle quali il Presidente della Giunta dirige la politica della Giunta e ne è responsabile e sovrintende agli uffici e ai servizi regionali anche a mezzo dei membri della Giunta, e l’articolo 59 in base al quale nell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni amministrative è assicurata la distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e controllo e le funzioni di attuazione e gestione;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 29 (Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni), e in particolare l’articolo 1 laddove si prevede che con decreto del Presidente della Giunta regionale è disciplinata l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente e il raccordo funzionale dei medesimi uffici con le strutture organizzative dell’amministrazione regionale;

VISTO il decreto 24 ottobre 2020, n. 164, avente ad oggetto *"Decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale"*, pubblicato nel B.U.R. n. 95 del 24 ottobre 2020;

VISTO il regolamento 10 febbraio 2021, n. 1, avente ad oggetto *"Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata"*, pubblicato sul B.U.R. n. 13 del 10 febbraio 2021, emanato ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 29/2019;

VISTO il decreto n. 234 del 15 novembre 2021, avente ad oggetto *"Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Giunta regionale 24 ottobre 2020, n. 164 (decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale)"* pubblicato sul B.U.R. n. 81 del 16 novembre 2021;

RICHIAMATO l'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 ottobre 2020, n. 164 s.m.i., secondo cui *"per speciali compiti di diretta collaborazione, connessi all'esercizio del proprio mandato politico e istituzionale, il Presidente può, altresì, avvalersi di consiglieri in specifiche materie, in numero non superiore a tre, scelti sulla base di un rapporto fiduciario tra esperti qualificati, dotati di comprovata esperienza nei settori di competenza, il coordinamento della cui attività e il raccordo con l'Ufficio di Gabinetto è demandato al Capo di Gabinetto"*;

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione al Piano nazionale di resilienza e ripresa, in relazione alla quale è stata costituita, con deliberazione di Giunta regionale n. 787 dell'8 ottobre 2021, una apposita Struttura di missione finalizzata a semplificare e agevolare la realizzazione in Basilicata dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

CONSIDERATA, altresì, l'esigenza di garantire l'attuazione delle azioni previste dal Piano Strategico regionale e dare impulso alle stesse, con iniziative specifiche volte a conseguire i massimi risultati possibili, in raccordo con i Programmi nazionali e regionali;

RITENUTO di avvalersi, ai sensi del richiamato articolo 7 del decreto n. 164/2020 s.m.i., di un consigliere per speciali compiti di diretta collaborazione connessi all'esercizio del proprio mandato politico e istituzionale in materia di programmazione strategica ed economica e, per quanto di competenza dell'Organo di direzione politica, nelle attività relative all'avanzamento e all'attuazione del PNRR e del Piano strategico regionale, in raccordo con il contesto socio-economico e istituzionale del territorio regionale, nonché con le strutture regionali;

VISTO il curriculum vitae del Dott. Gianpiero Perri, dal quale si evince comprovata esperienza e competenza nelle predette materie;

CONSIDERATO che l'incarico di cui trattasi ha natura fiduciaria e può essere conferito per un periodo massimo non superiore alla durata effettiva del mandato del Presidente, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario;

RICHIAMATO l'articolo 10, comma 2, del predetto decreto n. 164/2020 s.m.i., che prevede la remunerazione dell'incarico di consigliere *“con un corrispettivo omnicomprensivo, determinato dal Presidente, in ragione dell'impegno richiesto e della specifica qualificazione professionale, tenendo anche conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato e, comunque, dei limiti delle risorse disponibili in bilancio e fermi restando i limiti retributivi fissati per le pubbliche amministrazioni dalle leggi statali e regionali”*;

RITENUTO di determinare il compenso annuo omnicomprensivo in euro 80.000,00 + Iva se dovuta e oneri previdenziali e al lordo delle ritenute di legge, in ragione del particolare impegno richiesto e della specifica qualificazione professionale ed esperienza in attività di direzione e coordinamento delle politiche economiche e di settore;

RITENUTO di affidare al Dott. Gianpiero Perri, in possesso dei requisiti di cui al suindicato articolo 7 del decreto n. 164/2020 s.m.i., l'incarico di consigliere del Presidente della Giunta regionale per speciali compiti di diretta collaborazione connessi all'esercizio del proprio mandato politico e istituzionale in materia di programmazione strategica ed economica sopra riportati;

DECRETA

Art. 1

1. Al Dott. Gianpiero Perri è conferito l'incarico di consigliere del Presidente della Giunta regionale per speciali compiti di diretta collaborazione connessi all'esercizio del proprio mandato politico e istituzionale in materia di programmazione strategica ed economica e, per quanto di competenza dell'Organo di direzione politica, nelle attività relative all'avanzamento e all'attuazione del PNRR e del Piano strategico regionale, in raccordo con il contesto socio - economico e istituzionale del territorio regionale, nonché con le strutture regionali;
2. l'incarico di cui al comma 1 ha natura fiduciaria ed è conferito per un periodo massimo non superiore alla durata effettiva del mandato del Presidente, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario; detto incarico è remunerato, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del decreto n. 164/2020 s.m.i., con un corrispettivo omnicomprensivo, in ragione dell'impegno richiesto e della specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio e fermi restando i limiti retributivi fissati per le pubbliche amministrazioni dalle leggi statali e regionali,

nell'importo annuo onnicomprensivo di euro 80.000,00 + Iva se dovuta e oneri previdenziali e al lordo delle ritenute di legge;

3. al Capo di Gabinetto è demandato il coordinamento delle attività del consigliere, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del predetto decreto n. 164/2020 s.m.i.;
4. il Consigliere, nell'adempimento dell'incarico ricevuto, renderà le proprie prestazioni nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo e senza vincolo di subordinazione e, a tal fine, produrrà le dichiarazioni di assenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità con l'assunzione dell'incarico e le ulteriori dichiarazioni previste dalla legge;
5. alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto si provvede a valere sulla Missione 01, Programma 10, capitolo 08103 del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2021-2023;
6. il presente decreto è trasmesso alla Direzione generale delle risorse umane, organizzazione e affari generali e all'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione per i conseguenti adempimenti di competenza preordinati alla sottoscrizione del contratto di lavoro, ed altresì all'interessato e al Capo di Gabinetto;
7. è disposta la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Potenza, 3/12/2021

Vito Bardi

IL PRESENTE DECRETO È FIRMATO CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È STATO FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DEL DECRETO SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

REGIONE BASILICATA

Decreto 10 dicembre 2021, n.246

III Edizione del Festival del Cinema di Potenza dal titolo "Visioni Verticali".

Decreto



REGIONE BASILICATA

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

Gabinetto del Presidente
10BA

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 202100246

DEL 10/12/2021

OGGETTO

III° Edizione del Festival del Cinema di Potenza dal titolo "Visioni Verticali"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2002, n. 415 concernente la "Disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione del Patrocinio della Regione Basilicata" e, in particolare gli artt. 2 e 3 con cui si individuano i soggetti beneficiari e la tipologia delle attività ammesse al patrocinio;

VISTA la richiesta di concessione del Patrocinio gratuito, acquisita a mezzo nota pec prot. n. 2021-0193673 del 07 Dicembre 2021, inoltrata da Francesca FERRI Presidente dell'Associazione Culturale "Polimeri" per l'organizzazione e realizzazione della III Edizione del Festival del Cinema di Potenza dal titolo "Visioni Verticali", che si svolgerà nei giorni 28-29-30 Dicembre 2021 a Potenza;

CONSIDERATO che l'iniziativa riveste particolare prestigio e onore per l'intero territorio regionale;

Tutto ciò premesso;

D E C R E T A

- di concedere il Patrocinio gratuito della Regione Basilicata per l'organizzazione e realizzazione della III Edizione del Festival del Cinema di Potenza dal titolo "Visioni Verticali";

- di autorizzare Francesca FERRI Presidente dell'Associazione Culturale "Polimeri", alla citazione del Patrocinio in tutte le forme consentite di divulgazione in occasione della III Edizione del Festival del Cinema di Potenza dal titolo "**Visioni Verticali**", che si svolgerà nei giorni 28-29-30 Dicembre 2021 a Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Basilicata.

Potenza, 14/12/2021

Vito Bardi

IL PRESENTE DECRETO È FIRMATO CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È STATO FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DEL DECRETO SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

REGIONE BASILICATA

Decreto 23 dicembre 2021, n.251

Iniziative Giornate FAI: Giornate FAI di Primavera, Giornate FAI d'Autunno, Giornate FAI per le scuole.

Decreto



REGIONE BASILICATA

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

Gabinetto del Presidente
10BA

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 202100251

DEL 23/12/2021

OGGETTO

Iniziative Giornate FAI: Giornate FAI di Primavera, Giornate FAI d'Autunno, Giornate FAI per le scuole -

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2002, n. 415 concernente la "Disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione del Patrocinio della Regione Basilicata" e, in particolare gli artt. 2 e 3 con cui si individuano i soggetti beneficiari e la tipologia delle attività ammesse al patrocinio;

VISTA la richiesta di concessione del Patrocinio gratuito, acquisita a mezzo nota pec prot. n. 2021-0197119 del 15 Dicembre 2021, inoltrata da Andrea CARANDINI Presidente della Fondazione FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano), per l'organizzazione e realizzazione delle iniziative per le "Giornate FAI" che si svolgeranno nel territorio regionale (in diverse località della Basilicata) ed al di fuori del territorio regionale (in tutta Italia) nelle seguenti date:

- a. 26 e 27 Marzo 2022 - Giornate FAI di Primavera per le Scuole;
- b. 15 e 16 Ottobre 2022 - Giornate FAI d'Autunno;
- c. 21 - 26 novembre 2022 - Giornate FAI per le Scuole;

CONSIDERATO che le iniziative rivestono particolare prestigio e onore per l'intero territorio regionale;

Tutto ciò premesso;

DECRETA

- di concedere il Patrocinio gratuito della Regione Basilicata per l'organizzazione e realizzazione delle iniziative per le "Giornate FAI";

- di autorizzare Andrea CARANDINI Presidente della Fondazione FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano), alla citazione del Patrocinio in tutte le forme consentite di divulgazione in occasione delle iniziative per le "Giornate FAI" che si svolgeranno nel territorio regionale (in diverse località della Basilicata) ed al di fuori del territorio regionale (in tutta Italia) nelle seguenti date:
 - a. **26 e 27 Marzo 2022 - Giornate FAI di Primavera per le Scuole;**
 - b. **15 e 16 Ottobre 2022 - Giornate FAI d'Autunno;**
 - c. **21 - 26 novembre 2022 - Giornate FAI per le Scuole.**

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Basilicata.

Potenza, 28/12/2021

Vito Bardi

IL PRESENTE DECRETO È FIRMATO CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È STATO FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DEL DECRETO SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

REGIONE BASILICATA

Decreto 23 dicembre 2021, n.252

Art. 6 legge regionale 7 gennaio 1998, n. 2 e s.m.i. Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Parco archeologico, storico naturale delle chiese rupestri del Materano. Sostituzione e nomina componente in rappresentanza del Comune di Montescaglioso.

Decreto



REGIONE BASILICATA

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

Gabinetto del Presidente
10BA

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 202100252

DEL 23/12/2021

OGGETTO

Art. 6 legge regionale 7 gennaio 1998, n. 2 e s.m.i. Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Parco archeologico, storico naturale delle chiese rupestri del materano. Sostituzione e nomina componente in rappresentanza del Comune di Montescaglioso.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- VISTA** la legge regionale 07 gennaio 1998, n. 2 e s.m.i. avente ad oggetto "*Istituzione dell'Ente di gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese rupestri del Materano*";
- VISTO** in particolare l'art. 6, comma 1, della predetta legge regionale n. 2/1998, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 16 marzo 2012, n. 2, secondo cui il Consiglio direttivo dell'Ente Parco è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dal Presidente del Parco e da altri quattro componenti designati dalla Comunità del Parco secondo i criteri e le modalità stabilite nello Statuto;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio regionale n. 1090 del 23 marzo 1999, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 23 del 10 aprile 1999, di approvazione dello Statuto dell'Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese rupestri del Materano e la successiva deliberazione del Consiglio regionale n. 308 del 17 luglio 2012 di modifica degli articoli 12 e 14 dello Statuto;
- VISTO** l'art. 9 della citata legge regionale n. 2/1998, come sostituito dall'art. 40, comma 3, della legge regionale 08 agosto 2012, n. 16, secondo cui, la durata degli organi dell'Ente Parco è fissata dallo Statuto che determina, altresì, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dell'indennità mensile di carica spettante al Presidente, ai componenti del Consiglio direttivo, nonché l'ammontare dell'indennità di presenza spettante ai componenti della Comunità del Parco;
- VISTO** l'art. 10 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8 in tema di riduzione in ordine alla riduzione degli emolumenti per cariche ed incarichi in enti ed organismi regionali;
- VISTI** gli articoli 14 e 15 dello Statuto dell'Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese rupestri del Materano;
- VISTO** il d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39 avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190*";

- VISTO** il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 104 del 01 luglio 2021 avente ad oggetto *“Art. 6 legge regionale 7 gennaio 1998, n. 2 e s.m.i. – Nomina del Consiglio direttivo dell’Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del materano”*;
- VISTA** la deliberazione della Comunità del Parco n. 7 del 3 dicembre 2021, acquisita a mezzo PEC in data 9 dicembre 2021, prot. n. 2021-0194885, relativa alla designazione della sig.ra Anna Cifrese, in sostituzione della sig. ra Grazia Martinelli, quale componente del Consiglio direttivo dell’Ente Parco, in rappresentanza del Comune di Montescaglioso;
- PRESO ATTO** che unitamente alla predetta deliberazione è stata trasmessa anche la dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità resa ai sensi del d. lgs. n. 39/2013 da parte della componente designata;
- VISTA** la nota PEC in data 16 dicembre 2021, prot. n. 2021-0197975, con la quale, ad integrazione della precedente documentazione, l’Ente Parco ha trasmesso il curriculum vitae della componente designata;
- VISTO** l’art. 7 del d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 recante *“Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 06 novembre 2012 n. 190”*;
- VISTO** l’art. 6, punto 1, lettere c) ed e) del Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- VISTO** l’art. 44 della legge regionale 22 novembre 2018, n. 38;
- VISTO** l’art. 48, comma 1, lettera h) dello Statuto regionale;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

- 1) di prendere atto della deliberazione della Comunità del Parco della Murgia Materana – Ente di gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese rupestri del Materano n. 7 del 3 dicembre 2021, con la quale la sig.ra Cifrese Anna è stata designata quale componente del Consiglio direttivo dell’Ente Parco, in rappresentanza del Comune di Montescaglioso, in sostituzione della sig.ra Martinelli Grazia;
- 2) di nominare, conseguentemente, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 7 gennaio 1998, n. 2 e s.m.i., la sig.ra Cifrese Anna quale componente del Consiglio direttivo dell’Ente Parco, in rappresentanza del Comune di Montescaglioso, in sostituzione della sig.ra Martinelli Grazia;
- 3) di dare atto che per effetto della nomina di cui al precedente punto 2, il Consiglio direttivo dell’Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, risulta composto dai signori:
 - La Macchia Michele, Presidente del Parco;
 - Montemurro Mario, componente designato dalla Comunità del Parco in rappresentanza del Comune di Matera;
 - L’Episcopia Gaspare, componente designato dalla Comunità del Parco in rappresentanza della Provincia di Matera;

- Sellitri Vito Eustachio, componente designato dalla Comunità del Parco in rappresentanza delle associazioni ambientaliste;
 - Cifrese Anna, componente designato dalla Comunità del Parco in rappresentanza del Comune di Montescaglioso;
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 2/1998 e s.m.i. e dell'art. 15 dello Statuto del Parco, l'organo "Consiglio direttivo" dura in carica cinque anni;
 - 5) di dare atto, altresì, che in attuazione dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8 l'indennità prevista per i componenti del Consiglio direttivo dall'art. 9, comma 2, della legge regionale 7 gennaio 1998 n. 2, come sostituito dall'art. 40, comma 3 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16, è ridotta del dieci per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
 - 6) di stabilire che la nomina di cui al presente provvedimento diviene nulla qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, recante "*Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 06 novembre 2012 n. 190*", nonché nelle ipotesi previste dall'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013;
 - 7) di demandare all'Ufficio Gabinetto del Presidente la trasmissione del presente provvedimento alla destinataria, alla sig.ra Martinelli Grazia, all'Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, per gli adempimenti di competenza, anche in riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*" ed in particolare art. 13 e 14, nonché all'Ufficio speciale per il controllo di gestione e la misurazione della performance;
 - 8) di trasmettere il presente atto alla Direzione generale per l'ambiente, territorio ed energia, per opportuna conoscenza;
 - 9) di comunicare il presente decreto al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 48, comma 1, lett. h) dello Statuto regionale;
 - 10) di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

Potenza, 28/12/2021

Vito Bardi

IL PRESENTE DECRETO È FIRMATO CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È STATO FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMessa E NEL DISPOSITIVO DEL DECRETO SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

REGIONE BASILICATA

Decreto 04 gennaio 2022, n.1

DPGR nr. 43 del 6 marzo 2020. Istituzione dell'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.) per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Integrazioni e modifiche.

Decreto



REGIONE BASILICATA

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

Gabinetto del Presidente
10BA

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 202200001

DEL 4/1/2022

OGGETTO

DPGR nr. 43 del 6 marzo 2020. Istituzione dell'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.) per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Integrazioni e modifiche -

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- VISTO l'articolo 32 della Costituzione;
- VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;
- VISTE le premesse nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale nr. 43 del 6 marzo 2020, con le successive modifiche e integrazioni sopravvenute, che si intendono qui integralmente riportate;
- VISTE le normative sopravvenute relative al riordino amministrativo degli Uffici della Giunta Regionale;
- RITENUTO pertanto, di dover aggiornare la composizione dell'Unità di Crisi Regionale (UCR) alla luce delle modifiche dell'Ordinamento regionale sopravvenute;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

ART. 1 **(modifiche all'art. 1 del DPGR 43/2020)**

L'art. 1 del DPGR nr. 43 del 6 marzo 2020 è sostituito dal seguente:

“” 1. E' istituita, presso la Presidenza della Giunta regionale della Basilicata, l'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.)

per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire la più tempestiva attuazione sul territorio regionale delle misure necessarie per fronteggiare la situazione emergenziale in atto.

2. *L'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.) è composta:*

- *dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la convoca e presiede;*
- *dall'Assessore alle Politiche della Persona;*
- *dal Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta*
- *dal Direttore Generale del Dipartimento Politiche della Persona, in qualità di Referente Sanitario Regionale;*
- *dal Dirigente dell'Ufficio speciale della Protezione Civile regionale;*
- *dal Prefetto della Provincia di Potenza ovvero da un suo delegato;*
- *dal Prefetto della Provincia di Matera ovvero da un suo delegato;*
- *dal Presidente della Provincia di Potenza ovvero da un suo delegato;*
- *dal Presidente dell'ANCI della Basilicata ovvero da un suo delegato;*
- *dal Presidente della Provincia di Matera ovvero da un suo delegato;*
- *dal Sindaco della città di Potenza ovvero da un suo delegato;*
- *dal Sindaco della città di Matera ovvero da un suo delegato;*
- *dal Capo Ufficio Stampa della Regione;*

3. *L'Unità di Crisi Regionale, per l'espletamento dei compiti affidati, può avvalersi di rappresentanti di strutture o enti regionali e può essere integrata da Enti e/o Istituzioni la cui presenza è ritenuta utile ai fini di cui al successivo art. 3;*

4. *Per la partecipazione all'Unità di Crisi Regionale (UCR.) non sono dovuti ai componenti compensi, emolumenti o indennità a qualsiasi titolo.””””*

ART. 2 (norma finale)

1. Il presente decreto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Prefetto di Potenza quale rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, nonché ai componenti dell'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.), di cui all'articolo 1 del presente decreto, nonché al Presidente del Consiglio regionale ed alle Direzioni generali della regione.

2. Il presente decreto è pubblicato in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Potenza, 4/1/2022

Vito Bardi

IL PRESENTE DECRETO È FIRMATO CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È STATO FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DEL DECRETO SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

REGIONE BASILICATA

Ordinanza 05 gennaio 2022, n.1

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Ordinanza



UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Gabinetto del Presidente
10BA

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 202200001

DEL 5/1/2022

OGGETTO

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'articolo 32 in base al quale si dispone che "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.*";

VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" con il quale si è disposto che: (omissis) "*5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio*

culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all'articolo 117 (*Interventi d'urgenza*), si prevede che: *"1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";*

VISTA la legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3 recante *"Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale"*, ed in particolare l'articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all'emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;

VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;

VISTA dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da *COVID-19* è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia *COVID-19* è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124 recante *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020"*, con il quale sono state prorogate le disposizioni di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia da *COVID-19*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021, recante *"Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"»*

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2022;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale nr. 461 dell'11 giugno 2021, che con riferimento all'art. 138, comma 1, lettera d) del Decreto legislativo 112/1998 ha determinato il calendario scolastico regionale;

CONSIDERATA la situazione sanitaria sul territorio regionale alla data del 31 dicembre 2021 – data in cui la popolazione scolastica è da oltre sette giorni lontana dalle attività di aula, che ha individuato la positività al virus COVID-19 di 43 bambini tra i 6 e i 10 anni, 21 ragazzi tra gli 11 e i 13 anni e 49 ragazzi tra i 14 e 18 anni;

CONSIDERATA l'esigenza di operare una massiva attività di screening con tamponi antigenici rapidi alla popolazione scolastica prima della ripresa delle attività scolastiche in presenza, secondo modalità e tempi compatibili con la ripresa delle lezioni;

emana la seguente

ORDINANZA

Art. 1

(Modifiche al calendario scolastico)

1. Allo scopo di consentire ed ultimare le attività di screening alla popolazione scolastica regionale con tamponi antigenici rapidi, il calendario scolastico approvato con la Delibera di Giunta Regionale nr. 461 dell'11 giugno 2021 è modificato nella parte relativa ai giorni 7 ed 8 gennaio 2022, da considerare giorni di sospensione regionale. La ripresa delle attività scolastiche è pertanto da considerarsi per il giorno 10 gennaio 2022.

2. I termini indicati al punto 1 della citata Delibera di Giunta Regionale nr. 461/2021 sono da rideterminarsi conseguentemente, tenendo ferma la previsione complessiva del calendario scolastico 2021/2022 stabilita al successivo punto 3 della stessa Delibera.

Art.2

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 e successive modificazioni e integrazioni nonché dei relativi allegati.

2. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 al Ministro della salute ed è trasmessa ai Prefetti della Regione Basilicata, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e all'ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.

3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

4 Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta Regionale

Potenza, 5/1/2022

Vito Bardi

LA PRESENTE ORDINANZA È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È STATO FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA ORDINANZA SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI

REGIONE BASILICATA

Deliberazione 30 dicembre 2021, n.1092

Decreto Legge n. 41/2021, articolo 2, comma 2, lettera b), e in conformità all'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 8 luglio 2021, e dell'art. 3 del Decreto Interministeriale del Ministero del Turismo e Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 1313 del 28 luglio 2021. Approvazione criteri e le modalità per l'erogazione di contributi a favore di maestri di sci e delle scuole di sci operanti in Regione Basilicata colpiti dalla crisi da COVID-19, a causa della mancata apertura al pubblico dei comprensori sciistici nella stagione sciistica invernale 2020/2021.

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO il D.lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTA la legge n.241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- VISTA la L. R. n. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la “Riforma dell'organizzazione Regionale”;
- VISTA la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTA la D.G.R. n. 1340 dell'11.12.2017 avente ad oggetto “modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008 - disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale”.
- VISTO il D.P.G.R. n. 54 del 10.05.2019, pubblicato sul BUR n. 18 del 13.05.2019, di nomina dei componenti della Giunta Regionale, del Vicepresidente e attribuzione delle relative deleghe;
- VISTA la L.R. 30 dicembre 2019 n. 29, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 51(Speciale) del 31 dicembre 2019, recante norme di “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;
- VISTA la D.G.R. n. 36 del 20 gennaio 2020 con la quale, nelle more dell'adozione delle norme regolamentari di cui alla L.R. n. 29/2019, è stato confermato l'organigramma esistente dei dipartimenti della Giunta Regionale quale rinveniente dalle deliberazioni n. 689/2015 e n. 624/2016 come successivamente modificate;
- RICHIAMATA la D.G.R. n. 72 del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”;
- VISTO il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 1 “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 febbraio 2021 – Serie speciale, in attuazione della citata Legge Regionale n. 29/2019;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2021, n. 219 “Art. 5 comma 2 Regolamento del 10 febbraio 2021, n. 1. “Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;
- RICHIAMATO in particolare, quanto stabilito al punto 5) della suddetta DGR 219/2021 in merito alla data a decorrere dalla quale è efficace il nuovo sistema organizzativo;
- VISTA la DGR n. 750 del 06/10/2021 avente ad oggetto: “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l'organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”;
- VISTA la D.G.R. n. 768 del 06/10/2021, avente ad oggetto: “Strutture amministrative della Giunta regionale. Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli

- incarichi dirigenziali.”;
- VISTA la D.G.R. n. 775 del 06/10/2021, avente ad oggetto: “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”;
- VISTO il punto 10) della D.G.R. n. 775/2021 il quale prevede che “il Direttore Generale, nella sua qualità di vertice, assume in via interinale la direzione delle strutture vacanti presso la direzione assegnata”;
- VISTA la D.G.R. n. 904 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Regolamento regionale recante modifiche all’articolo 3 comma 3 del regolamento del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale). Approvazione”;
- VISTA la D.G.R. n. 905 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Schema di regolamento regionale recante modifiche agli articoli 13,17, 19 e 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale). Approvazione”.
- VISTA la D.G.R. n. 906 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”;
- VISTO il D.lgs. n. 33, del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- VISTA la D.G.R. n. 226 del 30.03.2021 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021- 2023”;
- VISTA la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 relativa al “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”;
- VISTA la L.R. 6 maggio 2021, n.19, avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2021”;
- VISTA la L.R. 6 maggio 2021, n.20 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2021-2023;
- VISTA la D.G.R. n. 359 del 07/05/2021, di approvazione del “Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii;
- VISTA la D.G.R. n. 360 del 07/05/2021, di approvazione del “Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”;
- VISTA la D.G.R. n. 515 del 28/06/2021 avente per oggetto: “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 art. 3 comma 4 – D.lgs. 118/2011 e conseguente variazione del bilancio pluriennale 2021/2023;
- VISTA la D.G.R. n. 518/2021 avente ad oggetto “Prima variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023”, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., e dell’art. 109, co. 2-bis, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/2020 in deroga al richiamato art. 51 del D. Lgs.118/2011 e contestuale approvazione del

- Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga”;
- VISTA la D.G.R. n. 634 del 06/08/2021 avente ad oggetto: “Seconda variazione al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
- VISTA la D.G.R. n. 635 del 06/08/2021 avente ad oggetto: “Terza variazione al bilancio di previsione 2021/2023 e contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga all'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.”;
- VISTA la D.G.R. n. 699 del 03/09/2021 avente ad oggetto: “Quarta variazione al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
- VISTA la Legge 22 settembre 2021, n. 35 avente ad oggetto “Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale con la prima variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023, in deroga all’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ai sensi dell’articolo 109, comma 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020 e modificato dall’articolo 1, comma 786, lettera c) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023);
- VISTA la D.G.R. n. 771 del 06/10/2021 avente ad oggetto: “Quinta variazione al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
- VISTA la D.G.R. n. 772 del 06/10/2021 avente ad oggetto: “Sesta variazione al bilancio di previsione 2021/2023 e contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga all'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.”;
- VISTA la D.G.R. n. 834 del 22/10/2021 avente ad oggetto: “Settima variazione al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
- VISTA la D.G.R. n. 880 del 29/10/2021 avente ad oggetto: “Ottava variazione al bilancio di previsione 2021/2023 e contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga all'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.”;
- VISTA la D.G.R. n. 881 del 29/10/2021 avente ad oggetto: “Nona variazione al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e

- ss.mm.ii.”;
- VISTA la D.G.R. n. 907 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Decima variazione al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
- VISTA la Legge Regionale 30 novembre 2021, n.51 “Ratifica della sesta variazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023, ai sensi del comma 2bis dell’art. 109, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni della legge 24 aprile 2020, n. 27”;
- VISTA la Legge Regionale 02 dicembre 2021, n.55 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023”.
- VISTA la D.G.R. n. 969 del 3/12/2021 “Variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale, in seguito all’approvazione, da parte del Consiglio regionale, della legge regionale recante l’Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023”.
- VISTO lo Statuto della regione Basilicata, approvato con L.R. 17 novembre 2016, n. 1, come modificato e integrato con la L.R. 18 luglio 2018, n.1;
- VISTO il Decreto legislativo 08 giugno 2001 n. 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
- VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO il Regolamento UE 679/2016 “Regolamento europeo in materia di Protezione dei dati personali”;
- DATO ATTO che con delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13, ha previsto misure volte a evitare la diffusione del COVID-19;
- CONSIDERATO - che ai sensi dell'art. 3 del predetto Decreto-legge, sono stati adottati più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e, con riguardo al territorio regionale, Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale, contenenti disposizioni volte al contenimento della diffusione del virus;
- che al fine di contrastare l'emergenza sanitaria, economica e sociale derivante dall'epidemia da COVID-19, sia lo Stato italiano che l'Unione Europea hanno emanato provvedimenti volti ad assicurare il sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi in conseguenza delle restrizioni alle attività produttive;

- VISTO** il Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157 "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" all'art. 22 ha previsto l'assegnazione alle Regioni a Statuto Ordinario di un contributo che per la Regione Basilicata è stato quantificato in Euro 6.246.447,37;
- CONSIDERATO** che con Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e con Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e di svolgimento delle lezioni per l'anno 2021" sono state prorogate le misure in vigore per il contenimento dei contagi;
- che con il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 sono state confermate le ulteriori misure di contenimento su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto;
- che con Ordinanza del Ministero della Salute del 14 febbraio 2021, a seguito dei dati epidemiologici registrati, è stato ulteriormente prorogato al 5 marzo 2021 il divieto di svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino alla data di scadenza dell'ultimo D.P.C.M. 14 gennaio 2021;
- PRESO ATTO** che la mancata apertura durante l'intera passata stagione 2020/2021 degli impianti sciistici e le limitazioni degli spostamenti dei turisti hanno aggravato ulteriormente le già forti difficoltà del comparto montano e delle attività economiche ad esso correlate, comprese le attività svolte dai maestri di sci che hanno visto svanire anche questa ultima possibilità di ripresa;
- che il "movimento" legato agli sport invernali rappresenta uno dei più importanti strumenti per incrementare i flussi turistici;
- VISTO** il Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, in Legge 21 maggio 2021, n. 69 recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all'emergenza COVID-19*", all'articolo 2, istituisce nello stato di previsione del Ministero del Turismo un fondo con una dotazione complessiva pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni e servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici, sancendo, in particolare, che:
- al comma 2, lettera b), "*40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera b) sono distribuiti alle singole Regioni e Province Autonome con Decreto del Ministero del Turismo di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in base al numero degli iscritti nei rispettivi albi professionali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e Province Autonome provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione ai beneficiari*";

- al comma 3, "ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 7, primo periodo" ossia che il contributo non concorre alla formazione delle base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- ancora, al comma 3, il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'art. 10 (indennità una tantum per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport);

VISTA

l'intesa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni in Legge 21 maggio 2021, n. 69, sullo schema di Decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante disposizioni applicative per la distribuzione alle Regioni e alle Province autonome delle risorse in favore dei Maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle Scuole di sci presso le quali i medesimi Maestri di sci risultano operanti, è stata raggiunta nella Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 8/07/2021 calcolato sulla base del numero degli iscritti all'albo professionale alla data stabilita del 14/02/2021, che prevede che i contributi siano da erogarsi nel rispetto del "Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19" di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 e successive modificazioni;

VISTO

il Decreto interministeriale del Ministero del Turismo e Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 1313 del 28 luglio 2021 recante "Disposizioni applicative per la distribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano delle risorse stanziare sul fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni con legge 21 maggio 2021, n. 69, destinate ai maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali ed alle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci operano" con il quale sono state ripartite le risorse finanziarie del fondo istituito dall'articolo 2 del decreto legge 22 marzo 2021, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 pari a € 40.000.000,00 in favore dei maestri di sci ed alle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri operano, tenuto conto del numero di iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021;

PRESO ATTO

che con il richiamato Decreto interministeriale prot. n. 1313 del 28/07/2021 sono state assegnate alla Regione Basilicata risorse finanziarie per un ammontare complessivo di € 107.555,09;

RICHIAMATO

l'articolo 3 "Assegnazione contributi" del succitato Decreto Interministeriale prot. n. 1313 del 28 luglio 2021 che stabilisce che:

- i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi sono determinati dalle Regioni e dalle Province autonome con propri provvedimenti, nel rispetto del

divieto di cumulo e della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, commi 3 e 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41;

- i contributi non sono cumulabili con le indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, previste dall'art. 10 del D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 21 maggio 2021 n. 69;

- RITENUTO per le motivazioni illustrate e in attuazione al citato articolo 3 del Decreto Interministeriale del Ministero del Turismo e Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 1313 del 28 luglio 2021, di procedere all'approvazione dei criteri, allegato A alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, da utilizzarsi per la concessione dei contributi in favore dei maestri di sci e scuole di sci;
- PRESO ATTO della nota pec del 15 novembre 2021 prot. n. 49 del Presidente del Collegio Regionale Maestri di Sci della Basilicata, con la quale a seguito dell'incontro tenutosi presso l'Assessorato regionale delle Politiche di Sviluppo, lavoro, Formazione e Ricerca avvenuta in data 5 novembre 2021, ha trasmesso la proposta di ripartizione del fondo destinato alla Regione Basilicata tenuto conto del numero effettivo di maestri di sci e delle scuole di sci iscritte alla data del 14/02/2021;
- RITENUTO pertanto, di approvare, ai sensi del decreto legge 41/2021, articolo 2, comma 2, lettera b), ed in conformità all'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 8 luglio 2021, e dell'art. 3 del Decreto Interministeriale del Ministero del Turismo e Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 1313 del 28 luglio 2021, i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi a favore di maestri di sci e delle scuole di sci colpiti dalla crisi da COVID-19, a causa della mancata apertura al pubblico dei comprensori sciistici nella stagione sciistica invernale 2020/2021, di cui all'Allegato "A" della presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale;
- PRESO ATTO della Decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli Aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34 con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- DATO ATTO pertanto, che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno concessi sulla base della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "*Quadro temporaneo*";
- VISTO l'art. 12 della Legge n. 241/1990 che stabilisce che "*la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione ai vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità a cui le Amministrazioni stesse devono attenersi*";
- l'art. 107, paragrafo 3, lett. b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

la Comunicazione della Commissione sul Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID -19 C(2020) 1863 final del 19/03/2020 e s.m.i;

la Comunicazione C(2021) 34/06 del 1/02/2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando fino al 31/12/2021 la validità del Quadro Temporaneo stesso e innalzando il massimale di aiuti concedibile per beneficiario ad euro 1,8 milioni;

la Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021, con cui la Commissione ha adottato la sesta proroga del Quadro temporaneo prorogando, tra l'altro, fino al 30 giugno 2022, la validità del Quadro Temporaneo stesso definendo, nel contempo, un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati alla crisi alla luce della ripresa in corso dell'economia europea;

VISTO

il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19"* e in particolare:

-il Titolo II, Capo II *"Regime quadro della disciplina degli aiuti"*, oggetto di notifica alla Commissione Europea, a copertura degli aiuti concessi da tutte le Amministrazioni Pubbliche, aiuto SA.57021;

-l'art. 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro Temporaneo, deroga all'art. 46, comma 1, della L. n. 234/2012 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero, di ricevere nuovi aiuti;

-l'art. 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo;

- l'art. 63 e l'art. 64 che dispongono, anche per gli aiuti concessi nel regime Quadro Temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal Regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale Aiuti di cui al Decreto n. 115 del 31 maggio 2017.

DATO ATTO

che la presente deliberazione trova copertura finanziaria sul capitolo U53545 missione 14 prog. 01 del corrente esercizio finanziario;

RITENUTO

di demandare all'Ufficio Politiche di Sviluppo, Finanza Agevolata, Incentivi alle Imprese e Promozione aree ZES della Direzione per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità l'adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione;

su proposta dell'Assessore al ramo, ad unanimità di voti

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende riportato e trascritto:

1. di approvare, ai sensi del Decreto Legge n. 41/2021, articolo 2, comma 2, lettera b), e in conformità all'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 8 luglio 2021, e dell'art. 3 del Decreto Interministeriale del Ministero del Turismo e Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 1313 del 28 luglio 2021, i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi a favore di maestri di sci e delle scuole di sci operanti in Regione Basilicata colpiti dalla crisi da COVID-19, a causa della mancata apertura al pubblico dei comprensori sciistici nella stagione sciistica invernale 2020/2021, di cui all'Allegato A della presente deliberazione che

costituisce parte integrante e sostanziale unitamente alla modulistica allegata, destinando complessivi euro 107.555,09 per la sua attuazione;

2. di dare atto che le agevolazioni previste dal presente provvedimento sono concesse sulla base del Regime Quadro previsto dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "*Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza 6da COVID -19*" s.m.i.;
3. di assumere sul capitolo n. U53545 - Missione 14 – Programma 01 del bilancio regionale la prenotazione di impegno, per un importo di € 107.555,09, sull'esercizio corrente;
4. di demandare all'Ufficio Politiche di Sviluppo, Finanza Agevolata, Incentivi alle Imprese e Promozione aree ZES della Direzione per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità l'adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione;
- 1) di pubblicare la presente deliberazione di Giunta regionale e tutti gli allegati su: Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, sito istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it.

L'ISTRUTTORE _____

IL RESPONSABILE P.O. **Giuseppina Lo Vecchio** _____

IL DIRIGENTE GENERALE **Canio Alfieri Sabia** _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.


Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO **Antonio Ferrara**

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta



REGIONE BASILICATA



REGIONE BASILICATA



REPUBBLICA ITALIANA

MISURA STRAORDINARIA EMERGENZA SANITARIA COVID 19



ALLEGATO A

APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI MAESTRI DI SCI E DELLE SCUOLE DI SCI COLPITI DALLA CRISI DA COVID-19, A CAUSA DELLA MANCATA APERTURA AL PUBBLICO DEI COMPENSORI SCIISTICI NELLA STAGIONE SCIISTICA INVERNALE 2020/2021 - DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41 (ART. 2, COMMA 2, LETTERA B) CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69 ED IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL MINISTERO DEL TURISMO E MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PROT. N. 1313 DEL 28/07/2021.

Art. 1 - Finalità

Il settore degli sport di montagna è stato uno dei settori più colpiti dalla grave crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19, che ha di fatto vanificato, nella stagione sciistica 2020-2021 con la chiusura al pubblico dei comprensori sciistici, il regolare svolgimento della stagione invernale e, conseguentemente, ha bloccato la possibilità di lavoro per i Maestri e le Scuole di sci e creando danni economici significativi per migliaia di famiglie ed imprese.

La presente misura, pertanto, intende sostenere i Maestri di sci di tutte le discipline e le Scuole di sci operanti nella Regione Basilicata, in ragione delle difficoltà economiche derivate dalla situazione causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

- Maestri di sci di tutte le discipline regolarmente iscritti al Collegio regionale dei Maestri di sci della Regione Basilicata alla data del 14/02/2021;

- Scuole di sci operanti nella Regione Basilicata iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci nella stagione 2020/2021.

Art. 3 - Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente iniziativa ammonta a € 107.555,09 quali risorse trasferite dallo Stato alla Regione Basilicata, secondo il riparto della tabella "A" del Decreto interministeriale del Ministero del Turismo e Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 1313 del 28 luglio 2021, così suddiviso:

- Linea 1 - Maestri di sci: € 82.050,00
- Linea 2 - Scuole di sci: € 25.505,09

Art. 4 - Ambito territoriale

La misura riguarda tutto il territorio della Regione Basilicata

Art. 5 - Tipologia ed entità del sostegno

Le agevolazioni consistono nella concessione di un contributo a fondo perduto *una tantum* a Maestri di sci e Scuole di sci, a titolo di indennizzo per la situazione di particolare disagio a causa del perdurare della crisi economica dovuta alla pandemia in atto da Covid 19.

Linea 1 – Maestri di sci:

- Una quota base ai maestri di sci iscritti al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Basilicata alla data del 14 febbraio 2021 pari a € 1.150,00 fino ad un massimo di € 58.650,00 calcolato sulla base di un numero di iscritti pari a n. 51 di cui n. 12 liberi professionisti con partita iva;
- Una quota aggiuntiva rispetto alla quota base in favore di n. 12 maestri di sci liberi professionisti con partita iva a cui viene assegnato un ulteriore importo pari a € 1.950,00 cadauno per un importo totale massimo di € 23.400,00;

Pertanto, un maestro di sci iscritto all'albo professionale che non possiede partita iva specifica per la professione di maestro di sci può accedere a un ristoro pari a € 1.150,00 mentre un maestro libero

professionista con partita iva può accedere a un ristoro complessivo di € 3.100,00, pari alla somma della quota base di € 1.150,00 e la quota aggiuntiva pari a € 1.950,00.

Quote ristori maestri di sci iscritti all'albo professionale al 14 febbraio 2021*

	numero maestri	importo unitario (€/maestro)	importo totale (€)
Quota base	51	x 1.150,00	= 58.650,00
Quota aggiuntiva maestri libero professionisti	12	x 1.950,00	= 23.400,00
SOMMANO			82.050,00

Linea 2 - Scuole di sci:

➤ Un'assegnazione viene riservata alle scuole di sci dando loro un fondo comune pari a € 25.505,09 da ripartire in funzione della consistenza numerica del proprio organico (i maestri di sci in organico sono pari a n. 8) per un importo unitario pari a € 3.188,13 di cui:

- n. 3 Scuola Sci Sellata – Arioso
- n. 5 Scuola Sci Monte Pollino;

Quote ristori Scuole sci

	numero maestri in organico	importo unitario (€/maestro)	importo totale (€)
Scuola Sci Sellata-Arioso	3	x 3.188,13	= 9.564,39
Scuola Sci Monte Pollino	5	x 3.188,13	= 15.940,70
SOMMANO			25.505,09

Le eventuali economie derivanti da soggetti potenziali beneficiari che potrebbero non fare domanda di erogazione di ristoro (soggetti che si trovano nella condizione di non cumulabilità prevista dal comma 3 dell'art. 2 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41) saranno ridistribuite tra coloro che effettivamente faranno domanda di partecipazione alle agevolazioni di che trattasi.

Nel caso di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili rispetto alle richieste ammesse da parte dei soggetti beneficiari di cui al precedente art. 2 si procederà alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante.

Art. 6 – Modalità di presentazione

Le domande devono essere inviate esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica: avviso.maestridisci@cert.regione.basilicata.it a partire dal 30° giorno di pubblicazione della D.G.R. di approvazione dei citati criteri sul BUR della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it e fino al 60° giorno dalla suddetta pubblicazione. Differimenti dei termini potranno essere stabiliti con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio regionale competente. Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 5 saranno finanziate tutte le domande che arriveranno nei giorni di apertura dello sportello. L'ordine cronologico di arrivo non determina priorità nell'erogazione del fondo perduto.

Art. 7 - Regime di aiuto/Divieto di cumulo

I contributi saranno riconosciuti ed erogati in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto

di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863, e successive modificazioni.

I contributi saranno riconosciuti ed erogati nel rispetto del divieto di cumulo con le indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, di cui all'articolo 10 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, così come stabilito dall'articolo 2, comma 3 del medesimo Decreto-Legge.

Art. 8 - Controlli

Saranno effettuati controlli a campione su almeno il 10% delle domande proposte per l'ammissione, sui dati dichiarati dai soggetti richiedenti (Maestri e Scuole) ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. Ai sensi dell'articolo 75 del richiamato decreto, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, l'accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, comporterà la decadenza, previa adozione di motivato provvedimento, dai benefici previsti dal presente Avviso Pubblico.



REGIONE BASILICATA



REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41 (ART. 2, COMMA 2, LETTERA B) CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69. ART. 3 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL MINISTERO DEL TURISMO E MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PROT. N. 1313 DEL 28/07/2021

MISURA STRAORDINARIA EMERGENZA SANITARIA COVID 19



CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEI MAESTRI DI SCI E SCUOLE DI SCI OPERANTI NELLA REGIONE BASILICATA

ALLEGATO 1 MODELLO DI DOMANDA

Soggetti di cui all'art. 2 dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi in favore dei maestri di sci e delle scuole di sci colpiti dalla crisi covid-19 a causa della mancata apertura al pubblico dei comprensori sciistici nella stagione sciistica invernale 2020/2021

MODELLO DI DOMANDA

Contributo a fondo perduto in favore dei maestri di sci e scuole di sci operanti nella Regione Basilicata approvato con DGR Basilicata n. ____ del ____

Protocollo _____

Data _____

REGIONE BASILICATA

**Direzione Generale per lo Sviluppo
Economico, il Lavoro, e i Servizi alla Comunità**

**Ufficio Politiche di Sviluppo, Finanza
Agevolata, Incentivi alle Imprese e
Promozione area ZES**

Via Vincenzo Verrastro, 8 - POTENZA

avviso.maestriscisci@cert.regione.basilicata.it

**Oggetto: Domanda richiesta “CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEI
MAESTRI DI SCI E SCUOLE DI SCI OPERANTI NELLA REGIONE BASILICATA”**

Il sottoscritto*

 *Se nato all'estero indicare il nome della Nazione (ad esempio Austria)*

Nato a*

Nato il*

Codice fiscale*

Comune di residenza*

Provincia residenza*

CAP residenza*

Indirizzo*

In qualità di*

- Maestro di sci che esercita la libera professione
- Legale rappresentante della scuola di sci

Denominazione della scuola di sci*

Partita IVA*

 *Inserire il codice fiscale. Se corrispondente alla partita IVA reinserire la partita IVA.*

Codice fiscale*

 *Inserire il numero di iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Basilicata*

Numero di iscrizione*

 *Inserire almeno 3 caratteri per visualizzare le nature giuridiche disponibili. (ad esempio Associazione, Individuale, Cooperativa, ecc...)*

Natura giuridica*

Tipologia Soggetto*

- Impresa iscritta al Registro delle Imprese (con sede legale o secondaria in Italia)
- Soggetto non iscrivibile al Registro Imprese

Numero di iscrizione al Registro Imprese*

i Inserire almeno 3 caratteri per visualizzare i codici ATECO disponibili. (ad esempio Corsi, Associazioni, ecc....oppure i numeri del codice ATECO separati dal . del tipo 85.) NB) In genere l'attività di insegnamento dello sci corrisponde al codice ATECO 85.51.00

Codice Ateco*

IBAN (Intestato al Destinatario)*

i Indicare la sede legale ovvero operativa purchè ricadente nel territorio della Regione Basilicata. Per i maestri di sci che esercitano la libera professione, allorchè residenti fuori dal territorio della Regione Basilicata, devono indicare la sede dell'impianto sciistico presso cui prevalentemente esercitano la professione.

Comune sede legale/operativa*

Provincia sede legale/operativa*

Cap sede legale /operativa*

Indirizzo sede legale/operativa*

Recapito telefonico*

PEC del Destinatario*

Mail del Destinatario*

CHIEDE

la corresponsione del contributo a fondo perduto in favore dei maestri di sci operanti nella Regione Basilicata, come approvato con DG.R. n. _____ del _____.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, e ss.mm.ii. nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R.

DICHIARA

Dichiara, come maestro di sci che esercita la libera professione, di:

- essere iscritto al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Basilicata alla data del 14 febbraio 2021;
- essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Basilicata, per l'anno 2021;
- avere una sede operativa in Basilicata ovvero esercitare prevalentemente la propria attività in un comprensorio sciistico della Regione Basilicata;
- non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l'agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni i soggetti che, alla data di inoltro della candidatura, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo e sono in regola con le prescrizioni del piano di rientro;
- possedere la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero non essere destinatario di sanzione interdittiva che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi degli artt. 32-ter e 32-quater c.p. e del D. Lgs. 231/2001
- essere titolare di un conto corrente bancario o postale;
- non aver percepito le indennità previste dall'articolo 10 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, così come stabilito dall'articolo 2, comma 3 del medesimo Decreto-Legge, a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport;
- di essere in difficoltà finanziaria e/o aver subito danni a seguito dell'emergenza da COVID-19;

Accetta le dichiarazioni come maestro di sci libero professionista*

 Si

OVVERO

Dichiara come legale rappresentante della scuola sci, che il Destinatario indicato:

- ha la sede operativa nella Regione Basilicata;
- è titolare di un conto corrente bancario o postale.

Accetta le dichiarazioni come rappresentante legale della scuola sci*

 Si

L'organico della scuola di sci, è composto dai maestri di sci di seguito elencati:

DETTAGLIO MAESTRI DI SCI IN ORGANICO (DUPLICA SEZIONE)

Nome e Cognome*

i Inserire il numero di iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di sci della Basilicata:

Numero di iscrizione*

Libera professione*

- esercita ANCHE la libera professione
- NON esercita la libera professione

Nome e Cognome*

i Inserire il numero di iscrizione al Collegio Regionale dei Maestri di sci della Basilicata:

Numero di iscrizione*

Libera professione*

- esercita ANCHE la libera professione
- NON esercita la libera professione

CHIEDE

Che l'erogazione del contributo a fondo perduto così come risultante dalle assegnazioni previste dall'articolo 5 di cui ai criteri approvati con la DGR _____ del _____ avvenga mediante bonifico bancario sul proprio conto corrente IBAN indicato nella presente domanda.

Accetta*

Si

COMUNICAZIONI

Chiede che tutte le comunicazioni relative alla presente domanda siano inviate all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.

Si impegna a mantenere attivo il suddetto indirizzo di posta elettronica ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni, sollevando la Regione Basilicata da ogni e qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali disguidi che ne dovessero derivare.

Il dichiarante
FIRMA DEL RICHIEDENTE

Allegati:

- Documento di riconoscimento in corso di validità.

